

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

^^

1^ Commissione Permanente

oo

RELAZIONE sulla proposta di legge

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Pulli e Rizzo:

COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE PORTO
CESAREO DEL COMUNE DI NARDO', IN PROVINCIA DI LECCE,
CON LA DENOMINAZIONE DI "PORTO CESAREO".

Relatore: dott. Marcello RIZZO.

oo

Signori Consiglieri,

col passaggio dei pieni poteri alle
Regioni a statuto ordinario, anche la materia delle cir-
coscrizioni comunali di cui agli artt. 117 e 133 della
Costituzione, è passata di esclusiva competenza regiona-
le.

Infatti, per la Regione Puglia l'art. 63 dello Statu-
to dice testualmente che "l'istituzione di nuovi Comuni
e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni
comunali hanno luogo con legge regionale, sentite le po-
polazioni interessate".

Questa norma ha, pertanto, consentito alla 1^ Commis-
sione di affrontare il problema di Porto Cesareo, frazio-
ne di Nardò, che da più lustri ormai anela a divenire un
Comune autonomo. I motivi validissimi che sostengono sif

fatta aspirazione e le varie tappe percorse fino al momento storico, forse, attualmente, per quelle popolazioni sono tutti specificati nella relazione illustrativa della proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri regionali Pulli e Rizzo a cui la Commissione, per non cadere in superflua ripetizione, fa espresso riferimento.

E' stato interposto tra le parole "momento storico attuale" l'avverbio del dubbio "forse" per significare che potrebbe ancora non essere giunta la tanto sospirata conclusione del lungo e travagliato iter burocratico-legislativo della pratica, se dovesse trovare affermazione la tesi opposta all'accoglimento della proposta di legge per mancanza - si dice - di strumenti legislativi capaci di far adottare dal Consiglio Regionale il prescritto provvedimento.

Tale tesi, peraltro sostenuta anche dal sottoscritto relatore nelle brevi note illustrative che accompagnano l'analogo disegno di legge riguardante la frazione di San Cassiano, si sostanzia essenzialmente nella statuizione dei richiamati artt. 117 e 133 della Costituzione, secondo cui la Regione deve stabilire, in via generale, le condizioni ed i presupposti che debbono ricorrere per l'istituzione dei nuovi Comuni e per la modifica delle circoscrizioni di quelli esistenti (art. 117) e, successivamente, con leggi-provvedimento e sentite le popolazioni interessate, provvedere in ordine alle mutazioni di cui trattasi, applicando le norme stabilite dalla legge generale (art. 133).

Ciò, tuttavia, ad avviso unanime della Commissione, non sembra impedire al massimo Consesso Regionale di deliberare l'erezione in Comune autonomo della frazione in argomento, giacchè non v'è alcun dubbio ormai, stanti le conoscenze acquisite, che le norme costituzionali stabilite in materia e quelle statutarie sono scrupolosamente osservate, fors'anche in maniera più completa di quanto potrà essere prescritto dalla mancante legge-quadro, della quale si è sopra discusso. Giova, infatti, ripetere che l'articolo 63 dello Statuto prevede, fra l'altro, che l'istituzione di nuovi Comuni ha luogo con legge regionale, sentite (soltanto) le popolazioni interessate. Nel nostro caso, invece, risulta che non solo è stata sentita "la popolazione interessata" nel suo insieme e successivamente alla nota sentenza della Corte Costituzionale 13/3/1969, numero 38, sono stati ancora sentiti i "cittadini elettori" che hanno sottoscritto una manifestazione di volontà con le firme autenticate da notaio, ma addirittura è documentato che il Consiglio Comunale di Nardò (Capoluogo della frazione), ripetutamente ha espresso la sua unanime approvazione all'iniziativa autonomistica della frazione di Porto Cesareo, al pari del Consiglio Provinciale di Lecce.

Per cui voler rinviare sine die la trattazione del presente argomento, in attesa dell'approvazione della legge generale di cui all'art. 117 della Costituzione, non avrebbe altro significato se non quello di gettare discredito e sfiducia sulla nuova realtà regionale.

Pertanto, modificando il testo originario normativo dei proponenti, la Commissione, dopo aver espresso unanimemente parere favorevole, si ora sottoporre all'approvazione del Consiglio la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Porto Cesareo del Comune di Nardò, in provincia di Lecce, è costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con decreto del Presidente, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari dei due Comuni.

Nella prima applicazione della presente legge e con lo stesso decreto saranno disposte le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente del Comune di Nardò da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e saranno determinate le tabelle organiche del personale del Comune di Porto Cesareo.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al comma precedente ed i relativi gradi e trattamenti economici, non potranno essere superiori rispettivamente a quelli attualmente assegnati ed in godimento presso il Comune di Nardò.

Marcella Bizzo

e
-
la-
tu-
ani
ioni
e po-
ommis-
frazio
pire un
ono sif